



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 52	Del 09/02/2022
Località: Via Gialetto Divieti temporanei.	Dal giorno 16 fino al giorno 18 febbraio 2022.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stata attribuita al sottoscritto Segretario generale la direzione degli "Uffici in staff del Sindaco", ove risulta incardinato il Corpo Polizia Locale;

vista la richiesta del 08.02.2022, in atti di questo Comune al n. 8305 del 08.02.2022, presentata da C.E, titolare della Ditta denominata., Impresa Edile Cherchi Enrico, tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nella Via Gialetto nel tratto compreso dal civico n.34 al civico 36 e l'autorizzazione al restringimento della sede stradale in corrispondenza del fabbricato al civico 34/36, dal giorno 16 al giorno 18 febbraio 2022, dalle ore 07:30 alle ore 10:30, per lavori di gettito di calcestruzzo;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. nella Via Gialetto, dal giorno del giorno 16 fino al giorno 18 febbraio 2022, dalle ore 07:30 alle ore 10:30, per un solo intervento dell'autobetoniera, ai sensi dell'art. 159 comma 1) lett. d) come previsto dal D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
 - a) l'istituzione del divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, nel tratto compreso dal civico numero 34 al civico 36;
 - b) l'autorizzazione al restringimento della carreggiata presso il civico 34/36;
 - c) nel tratto di cui al punto 1 che precede è autorizzata la sosta del veicolo strumentale ai lavori in dotazione alla ditta esecutrice degli stessi;
2. il traffico pedonale, sarà deviato su un percorso alternativo a norma con quanto previsto dal Codice della Strada e normativa vigente in materia, segnalato mediante apposita segnaletica e messo in sicurezza rispetto all'area di cantiere;
3. l'installazione della necessaria segnaletica stradale come prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e la normativa vigente sui cantieri stradali;



COMUNE DI ORISTANO

4. l'eventuale posizionamento, della segnaletica stradale di divieto di transito per i veicoli aventi larghezza superiore alla misura relativa alla parte di carreggiata rimasta libera a seguito dell'installazione del ponteggio, qualora quest'ultima sia inferiore a quella fissata dall'art. 61 del Codice della Strada, ovvero 2,55 m;

prescrive:

1. il presente atto è condizionato al possesso di altre eventuali autorizzazioni necessarie, in particolare dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per l'installazione del ponteggio, senza la quale è da ritenersi non valido;
2. è fatto obbligo all'Impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, di provvedere, a propria cura e spese:
 - a) adottare tutti gli accorgimenti necessari per consentire il passaggio dei veicoli e dei pedoni in sicurezza;
 - b) l'apposizione della prescritta segnaletica e i dispositivi luminosi notturni;
 - c) curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
3. l'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione stradale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
4. dovranno essere osservate, in generale, le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
5. dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
6. dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
7. nelle ore notturne dovranno essere rigorosamente rispettati i dispositivi di cui agli artt. 36 (visibilità notturna) e 79 (visibilità dei segnali) del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
8. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari e funzionali alla sicurezza e alla fluidità della circolazione stradale e pedonale;
9. il tratto interessato dai lavori dovrà essere adeguatamente protetto a tutela della pubblica incolumità;
10. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento a cura della ditta esecutrice dei lavori;
11. entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica prevista è fatto obbligo al richiedente di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: comando.pm@comune.oristano.it; cro.poliziale@comune.oristano.it;
12. la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;



COMUNE DI ORISTANO

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 09/02/2022

Istruttore:Giuseppe Palmas

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale